

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Avv. Claudio Franchini **Presidente**; dall'Avv. Sergio Quirino Valente, dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 31 marzo 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ULISSE SAVINI (Agente di calciatori), EMANUELE TESTARDI, KEVIN MATHIEU VINETOT, MARCO CABECCIA, MODIBO DIAKHITE (calciatori), PASQUALE SENSIBILE, LUCA LEONE, CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO, GIOVANNI VRENNA, ANSELMO IOVINE, ALESSANDRO ZARBANO, ANDREA GAZZOLI, IGLI TARE (dirigenti), Società UC SAMPDORIA Spa, SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl, FC CROTONE Srl, GENOA CRICKET FC Spa, FBC UNIONE VENEZIA Srl e SS LAZIO Spa - (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014).

Con provvedimento n. 4358/634 pf 12 - 13/SP/blp del 17/02/2014, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:

1. Savini Ulisse, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto all'albo F.I.G.C.;
2. Testardi Emanuele, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in prestito fino al 30.06.2012, per la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e dal 01.07.2012 per la Società UC Sampdoria Spa;
3. Vinetot Kevin Mathieu, all'epoca dei fatti calciatore tesserato fino al 31.07.2012 per la Società Genoa Cricket And FC Spa e dal 01.08.2012 in prestito per la Società FC Crotone Srl;
4. Cabeccia Marco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato fino al 22.08.2012 per la Società FC Crotone Srl e dal 23.08.2012 in prestito per la Società SEF Torres 1903 Srl;
5. Diakhite Modibo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa;
6. Sensibile Pasquale, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società UC Sampdoria Spa;
7. Leone Luca, all'epoca dei fatti all'epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl;
8. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl;
9. Vrenna Giovanni, all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società FC Crotone Srl;
10. Iovine Anselmo, all'epoca dei fatti Segretario Generale della Società FC. Crotone Srl;
11. Zarbano Alessandro, all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Genoa Cricket And FC Spa;

12. Gazzoli Andrea, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società FBC Unione Venezia Srl;
13. Tare Igli, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SS Lazio Spa;
14. la Società US Sampdoria Spa;
15. la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl;
16. la Società FC Crotone Srl;
17. la Società Genoa Cricket AND FC Spa;
18. la Società FBC Unione Venezia Srl;
19. la Società SS Lazio Spa;

per rispondere

1 - 1) Savini Ulisse della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 1 comma 3 e 19 comma 3 del Regolamento Agenti, poiché, essendo stata sospesa la licenza di agente per giorni 70, con decorrenza dal 18.07.2012 e sino al 26.09.2012, giusta provvedimento C.D.N. n. 5/CND, non ottemperava alla predetta decisione, continuando a prestare la propria opera di agente nelle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive dei giocatori Emanuele Testardi, Kevin Mathieu Vinetot, Marco Cabeccia, Mobido Diakite;

1 - 2) della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS e dell'art. 10, comma 1 del CGS, per aver concorso nella violazione dei calciatori e dei dirigenti che hanno partecipato alle trattative sopra analiticamente descritte.

2 - Testardi Emanuele, Vinetot Kevin Mathieu, Cabeccia Marco, Diakhite Modibo, tutti della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS e all'art. 10 comma 1 del CGS in relazione all'art. 21 comma 2 del Regolamento Agenti, per essersi avvalsi di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative sopra analiticamente indicate e, comunque, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l'agente Savini fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, pubblicata con C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, a far data dal 18.07.2012 e sino a tutto il 26.09.2012.

3 - Testardi Emanuele e Vinetot Kevin Mathieu della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, per avere consentito che venisse fatto uso di atti con la propria sottoscrizione non veridica.

4 - Sensibile Pasquale, già D.S. della Sampdoria, della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Emanuele Testardi, trattato con l'agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell'anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012.

5 - Leone Luca, già D.S. della Virtus Lanciano e di Menno di Bucchianico Claude Alain, amministratore unico della detta Società, della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Emanuele Testardi, trattato con l'agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell'anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012.

6 - Vrenna Giovanni e Iovine Anselmo, rispettivamente Amministratore delegato e segretario della Società Crotone, della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Kevin Mathieu Vinetot, trattato con l'agente Ulisse Savini nel mese di luglio dell'anno 2012 e sino all'1.08.2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012.

7 - Vrenna Giovanni, anche della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Marco Cabeccia dalla Società Crotone alla Società Venezia, trattato con l'agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell'anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012.

8 - Zarbano Alessandro, amministratore delegato del FC Genoa, della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Kevin Mathieu Vinetot, trattato con l'agente Ulisse Savini nel mese di luglio dell'anno 2012 e sino all' 1.08.2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012.

9 - Gazzoli Andrea, Direttore Sportivo del Venezia, della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Marco Cabeccia dalla Società Crotone alla Società Venezia, trattato con l'agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell'anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012.

10 - Tare Igli, Direttore sportivo della SS Lazio Spa, della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto prima il rinnovo del contratto e, di seguito, il trasferimento da altra Società del calciatore Mobido Diakite, trattato con l'agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell'anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012.

11 - la Società UC Sampdoria Spa, della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante Pasquale Sensibile.

12 - la Società SS Virtus Lanciano Srl, della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Claude Alain di Menno di Bucchianico e per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente Luca Leone.

13 - la Società FC Crotone Srl, della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Giovanni Vrenna e per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente Anselmo Iovine.

14 - la Società Genoa C. FC Spa, della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante Alessandro Zarbano.

15 - La Società FBC Unione Venezia, della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante Andrea Gazzoli.

16 - La Società SS Lazio Spa, della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del CGS per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente Igli Tare.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, i deferiti Sensibile e UC Sampdoria Spa, Leone, Di Menno Di Bucchianico e SS Virtus Lanciano, Zarbano e Genoa C. FC, Tare e SS Lazio Spa, hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni, rilevate l'insussistenza e l'infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte, e formulate istanze istruttorie.

Il deferito Cabeccia, pur non presentando memorie, ha chiesto formalmente di essere ascoltato in riunione.

In particolare:

- Sensibile Pasquale ha rilevato la insussistenza dei fatti e, comunque, la loro non sanzionabilità, anche per mancanza di riscontri probatori, e chiesto il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, il contenimento della sanzione;
- Leone Luca, dopo aver contestato il deferimento nella parte in cui la Procura ha indicato il 18.07.2012 quale data iniziale della esecuzione della sanzione in danno del Savini, ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito;
- anche Claude Alain di Menno di Bucchianico, dopo aver contestato il deferimento nella parte in cui la Procura ha ritenuto di considerare esecutiva la sanzione in danno del Savini sin dal 18.07.2012, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti;
- Tare Igli ha contestato la ricostruzione *ex adverso* operata e chiesto il proscioglimento da ogni addebito;
- Zarbano Alessandro, in rito ha sollevato alcuni dubbi circa la procedibilità del deferimento per una asserita violazione dell'art. 32, comma 11, CGS, nel merito ha richiesto il proscioglimento per insussistenza degli addebiti;
- la Società UC Sampdoria, dopo aver rilevato l'insussistenza del fatto ascritto al Dott. Sensibile, ha chiesto di essere mandata assolta da ogni addebito;
- la Società SS Virtus Lanciano, dopo aver contestato il deferimento nella parte in cui la Procura ha indicato il 18.07.2012 quale data iniziale della esecuzione della sanzione in danno del Savini, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.
- la Società Genoa C. FC, in rito ha sollevato alcuni dubbi circa la procedibilità del deferimento per una asserita violazione dell'art. 32, comma 11, CGS, nel merito ha richiesto il proscioglimento per insussistenza degli addebiti.

Gli altri deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Al dibattimento, sono comparsi:

- il rappresentante della Procura federale nella persona dell'Avv. Taddeucci Sassolini, assistito dall'Avv. Di Michele;
- l'Avv. Galli per la UC Sampdoria Spa e Sensibile;
- l'Avv. Vitale, in sostituzione dell'Avv. Grassani, per Zarbano e il Genoa Cricket FC Spa;
- gli Avv.ti Chiacchio e Cozzone per la SS Virtus Lanciano 1924 Srl, Di Menno Di Bucchianico e Leone;
- l'Avv. Rodella per Cabeccia;
- l'Avv. Gentile per la SS Lazio Spa e Tare;

- il Prof. Avv. Sticchi Damiani per Vinetot;
- l'Avv. Baroni per la FBC Unione Venezia Srl e Gazzoli;
- l'Avv. Manica per FC Crotone Srl, Vrenna e Iovine;
- l'Avv. Di Carlo per Savini, Testardi e Diakhite.

All'inizio della riunione odierna i Signori Ulisse Savini, Emanuele Testardi, Giovanni Vrenna, Anselmo Iovine, Andrea Gazzoli e le Società FC Crotone e FBC Unione Venezia, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Ulisse Savini, Emanuele Testardi, Giovanni Vrenna, Anselmo Iovine, Andrea Gazzoli e le Società FC Crotone e FBC Unione Venezia, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

[“pena base per il Sig. Ulisse Savini, sanzione della sospensione della licenza per mesi 9 (nove), oltre all'ammenda di € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00) diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 6 (sei) e € 25.000,00 (€ venticinquemila/00);

pena base per il Sig. Emanuele Testardi, sanzione della squalifica per mesi 3 (tre), oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due), e ammenda di € 3.400,00 (€ tremilaquattrocento/00);

pena base per il Sig. Giovanni Vrenna, sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due);

pena base per il Sig. Anselmo Iovine, sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due);

pena base per il Sig. Andrea Gazzoli, sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due);

pena base per la Società FC Crotone Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00);

pena base per la Società FBC Unione Venezia, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

In seguito, il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.

In via preliminare, la Commissione ha esaminato:

- la richiesta di rinvio della difesa del deferito Cabeccia;
- sull'accordo di tutte le parti, la richiesta istruttoria formulata nell'interesse di alcuni dei deferiti, relativa all'acquisizione dei documenti attestanti la data di notifica del provvedimento disciplinare adottato in danno del Savini;
- sull'accordo di tutte le parti, l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Tare, nonché della SS Lazio Spa, riguardante la mancanza del dispositivo dalla delibera adottata in danno del Savini.

Sul punto, la Commissione, visto l'allegato certificato medico, riferito allo stato clinico del calciatore Cabeccia, attestante l'impedimento a partecipare all'odierna riunione e considerata la precedente richiesta del Cabeccia di essere personalmente ascoltato a difesa delle proprie ragioni; ritenuta la rilevanza della richiesta istruttoria formulata nell'interesse di alcuni dei deferiti, relativa all'acquisizione dei documenti attestanti la data di notifica del provvedimento disciplinare adottato in danno del Savini; esaminata, infine, l'eccezione preliminare riguardante la mancanza del dispositivo dalla delibera adottata in danno del Savini e verificata, al contrario, la totale infondatezza del rilievo indicato, posto che il C.U. n. 5/CDN, pubblicato in data 19.07.2012, riporta integralmente la decisione, comprensiva anche del dispositivo; ha adottato le decisioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale:

- rinvia la trattazione del procedimento alla riunione del 12.05.2014, ore 14,00, senza ulteriore avviso;
- dispone l'acquisizione, a cura della Segreteria della CDN, della documentazione attestante l'avvenuta notifica del provvedimento disciplinare adottato in danno del Savini ed in premessa indicato;
- rigetta l'eccezione formulata nell'interesse dei deferiti Tare e SS Lazio;
- visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
per il Sig. Ulisse Savini, sanzione della sospensione della licenza per mesi 6 (sei) oltre all'ammenda di € 25.000,00 (€venticinquemila/00);
per il Sig. Emanuele Testardi, sanzione della squalifica per mesi 2 (due) e ammenda di € 3.400,00 (€tremilaquattrocento/00);
per il Sig. Giovanni Vrenna, sanzione della inibizione per mesi 2 (due);
per il Sig. Anselmo Iovine, sanzione della inibizione per mesi 2 (due);
per il Sig. Andrea Gazzoli, sanzione della inibizione per mesi 2 (due);
per la Società FC Crotone Srl, sanzione della ammenda di € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00);
per la Società FBC Unione Venezia, sanzione della ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00).

(259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO VIOLA (all'epoca dei fatti Presidente della Società FC Atletico Montichiari Srl), Società FC ATLETICO MONTICHIARI Srl - (nota n. 4777/490 pf13-14 AM/ma del 5.3.2014).

La Procura federale, con nota del 5 marzo 2014, deferiva dinanzi a questa Commissione:

a) il Sig. Viola Maurizio, Presidente della Società FC Atletico Montichiari Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS per: a) aver fatto uso di un documento (quietanza di € 5.000,00 con firma apocrifa) mediante il deposito al Collegio Arbitrale che sapeva non veridico al fine di non far fronte alla legittima richiesta rivolta al detto Organo dal Sig. Angelo Colombo;

- per aver prodotto una documentazione (fattura del ristorante) addebitando non veridicamente il consumo dei pasti all'allenatore Sig. Angelo Colombo e ciò sempre al fine di sottrarsi al pagamento di quanto legittimamente richiesto dal Sig. Angelo Colombo con il ricorso al Collegio Arbitrale;

- per aver gravemente discredito l'onorabilità del detto allenatore attribuendogli una condotta in violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS avendolo accusato di aver fatto richiesta di pagamento di una somma non dovutagli nascondendo di aver ricevuto l'importo di € 5.000;

b) la Società FC Atletico Montichiari Srl per la responsabilità diretta, per gli addebiti ascritti al proprio Presidente.

Il deferimento

Con nota del 18/11/2013 inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale, venivano rimessi alla Procura gli atti relativi alla vertenza intercorsa tra l'allenatore Sig. Angelo Colombo e la Società FC Carpenedolo (ora FC Atletico Montichiari Srl) dinanzi al Collegio Arbitrale, avente a oggetto il mancato pagamento, da parte della Società, della residua somma di € 13.500,00 dovuta al tecnico in virtù di un regolare accordo economico.

Sosteneva infatti il tecnico, in sede arbitrale, di aver pattuito per la stagione agonistica 2011/2012 l'emolumento di € 15.000,00 rateizzata in 10 mensilità, ma di aver percepito soltanto la prima rata per € 1.500,00 (agosto 2011). Replicava il Presidente della Società, Sig. Maurizio Viola, dichiarando di avergli versato la ulteriore somma di € 5.000,00 in acconto a mezzo rimessa diretta in contanti, producendo la copia fotostatica della quietanza firmata dal tecnico e asserendo di non essere in possesso dell'originale poiché a lui consegnato fiduciarmente; e di aver compensato una ulteriore somma di € 523,00 con i pasti consumati presso il Ristorante "Il Gabbiano" di Carpenedolo, ove il tecnico avrebbe dichiarato falsamente di poter usufruire di tale servizio con il consenso della Società, depositando una ricevuta del Ristorante per pari importo genericamente indicante "pasti dal 02/09 al 14/09/13 (pranzi)".

L'Allenatore contestava tuttavia la falsità della propria firma apposta sulla quietanza di € 5.000,00 prodotta, nonché l'avvenuto saldo diretto per i pasti consumati presso il predetto Ristorante.

Il Collegio Arbitrale, sulla scorta delle indagini svolte dalla Procura federale, accoglieva il ricorso del tecnico Colombo e rimetteva gli atti alla medesima Procura per l'accertamento di eventuali violazioni riferite alla vicenda.

L'Organo inquirente, considerato:

- che il Presidente della FC Atletico Montichiari Srl, Sig. Viola Maurizio, ha utilizzato in sede di vertenza economica, quale fonte di prova, una quietanza che sapeva non veridica, facendo uso di una documentazione (fattura del Ristorante) che sapeva non essere riconducibile all'allenatore Sig. Angelo Colombo, al fine di sottrarsi al pagamento di quanto legittimamente preteso da quest'ultimo innanzi al collegio Arbitrale;

- che tutti i fatti già esaminati dal Collegio Arbitrale hanno formato un giudicato a seguito della richiamata decisione (Iodo) del detto Organo;
deferiva il Presidente Sig. Maurizio Viola e la Società FC Atletico Montichiari Srl per rispondere delle violazioni contestate nei capi enunciati in epigrafe.

Il patteggiamento

All'inizio della riunione odierna il Signor Maurizio Viola e la Società FC Atletico Montichiari Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Viola e la Società FC Atletico Montichiari Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Viola, sanzione dell'inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per la Società FC Atletico Montichiari Srl, sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Maurizio Viola, inibizione di mesi 8 (otto);*
- per la Società FC Atletico Montichiari Srl, ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00).*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 4069/14 pf13-14 SP/blp del 5.2.2014).

La Procura federale, con nota del 5 febbraio 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione:

a) il Sig. Foti Pasquale, Presidente della Società Reggina Calcio Spa, per rispondere delle violazioni:

- di cui all'art. 1, comma 1 del CGS e dell'art. 19 comma 2, punto a) CGS, per aver contravvenuto ai provvedimenti di inibizione inflitti come da C.U. 264/CGF del 08/05/2013 e C.U. 77/CDN del 19/03/2013, compiendo attività rilevante per l'Ordinamento sportivo, consistita nell'aver personalmente condotto trattative di ordine tecnico – economico con gli

allenatori Gianluca Atzori e Stefano Vecchi e di aver raggiunto con quest'ultimo un accordo tradotto nel contratto di prestazione sportiva depositato in data 01.07.2013 negli uffici della L.N.P. di serie B;

- di cui all'art. 1 comma 1 del CGS e dell'art. 10, comma 1, del CGS, quale concorrente necessario nell'attività dei Signori Gianluca Atzori e Stefano Vecchi (per aver concorso nella violazione dei medesimi Sig.ri Gianluca Atzori e Stefano Vecchi al precetto di cui all'art. 10, comma 1, del CGS);

b) la Società Reggina Calcio Spa ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio Presidente.

Il deferimento

La Commissione disciplinare nazionale aveva inflitto al Sig. Giovanni Foti la sanzione della inibizione per la durata di anni due (delibera del 07/12/12 nel C.U. N. 51/CDN), ridotta poi della metà dalla Corte di Giustizia Federale (con C.U. 264/CGF del 08/05/2013), alla quale faceva seguito un'altra inibitoria per giorni 25 (C.U. 77/CDN del 19/03/2013), che non consentiva al Presidente del sodalizio di svolgere attività considerate "rilevanti" per l'Ordinamento sportivo durante il menzionato periodo che dal 07/12/12 si protraeva sino al termine del mese di dicembre dell'anno 2013.

Il giorno 11.06.2013 sul giornale "Corriere dello Sport" appariva un articolo che riferiva in merito a un'azione di ricerca posta in essere personalmente dal Presidente della Reggina Calcio, Sig. Pasquale Foti, per il reclutamento di un nuovo tecnico per la prima squadra militante nel campionato professionistico di serie B. Il menzionato articolo riportava l'esito di un incontro tra il Sig. Foti e il Tecnico Sig. Alessandro Calori e dichiarazioni del primo che testimoniavano rapporti e contatti intercorrenti tra loro. Il giornalista riferiva inoltre un secondo incontro avvenuto tra il Presidente reggino e l'allenatore Stefano Vecchi, circostanza poi confermata con una dichiarazione dal Sig. Foti: *"L'incontro c'è stato. È servito per confrontare le nostre idee ed il modo di concepire il calcio. Potrebbe rispondere alle nostre esigenze"*.

Accertava quindi la Procura federale:

- che il Sig. Foti aveva effettivamente condotto in prima persona la ricerca del nuovo allenatore reclutando il tecnico di 1° cat. Sig. Gianluca Atzori, con il quale la Reggina calcio stipulava in data 01.07.2013 un contratto di prestazione sportiva, frutto di una intesa economica raggiunta in un incontro tra l'Atzori e il Foti tenutosi due giorni prima presso l'Albergo Hilton di Fiumicino (Roma);

- che oltre al Sig. Gianluca Atzori, Il Sig. Foti incontrava a Milano, nei primi giorni del mese di Giugno 2013, anche il tecnico Sig. Stefano Vecchi; incontro che si sviluppava in due riprese e che, tuttavia, non sfociava in un accordo "per motivazioni tecniche" concernente la rosa dei giocatori calabresi, come dichiarato dallo stesso Vecchi al rappresentante della Procura federale;

- che per stessa ammissione degli allenatori Atzori e Vecchi l'oggetto degli incontri suindicati concerneva l'assunzione della conduzione tecnica della squadra della Reggina Calcio, e che nel caso di Gianluca Atzori la trattativa sfociava nella stipula di un contratto di prestazione sportiva depositato in Lega Naz. Profess. di Serie B il 01/07/13;

- che incontrava altresì il tecnico Sig. Alessandro Calori con il quale evitava ogni tematica di ordine tecnico, stante l'indisponibilità dell'allenatore ad assumere l'incarico vacante.

La Procura federale considerava quindi:

- che le trattative per la individuazione del nuovo allenatore vennero compiute in prima persona dal Presidente Sig. Pasquale Foti, malgrado in quel periodo risultasse attinto da provvedimento di inibizione federale nel suddetto periodo;
- che per la posizione del Presidente della Reggina Calcio Sig. Pasquale Foti e della Società Reggina è opportuno procedere dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale;
- che per quanto riguarda la condotta riferita alla posizione del Sig. Calori non appare assumere rilievo disciplinare essendosi concretizzata in un solo colloquio con il Sig. Foti, ritenuto fatto episodico al quale non avevano esito altre forme di contatti tra le parti, contrariamente al caso di Atzori e Vecchi.

Di conseguenza, deferiva il Sig. Foti Pasquale, in qualità di Presidente della Reggina Calcio Spa, e la Reggina Calcio Spa per le violazioni richiamate in epigrafe.

La memoria difensiva

I deferiti depositavano una congiunta memoria del 24/03/14, con la quale rassegnavano le difese che seguono.

1. La inflitta inibizione al Sig Foti aveva termine alla data del 31/10/13 per intervenuta Pronuncia in riduzione del Tribunale Nazionale dello Sport presso il CONI.
2. Attualmente Sig Foti non riveste alcuna qualifica all'interno della Reggina Calcio.
3. Il Sig. Vecchi, destinatario delle trattative di cui al deferimento, non ha mai raggiunto un accordo con il Sig. Foti e la Reggina Calcio.
4. La disciplina sportiva, in tema sanzionatorio, tende a limitare l'operatività del soggetto inibito o squalificato con riferimento non a tutta l'attività, ma solo a quella che assume rilevanza per l'ordinamento sportivo. Attraverso quindi una digressione ricognitiva riferita alla specie, i deferiti delineavano i limiti di tale rilevanza nella normale gestione e rappresentanza del sodalizio, nel cui ambito dovevano annoverarsi le intercorse trattative con i probabili allenatori, concludendo per la tesi secondo cui la rilevanza sportiva diventa tale solo ed esclusivamente nel momento in cui viene sottoscritto il contratto su modulistica federale con successiva richiesta di tesseramento, attività questa svolte dal Vice Presidente della Società, Sig. Giovanni Remo.
5. Va contestata la vigenza della deferita qualifica di concorrente necessario (ai sensi dell'art. 10 co. 1 CGS contestato ai Sig.ri Atzori e Vecchi) e ribadito il carattere personale della incolpazione principale. Il deferimento non poteva quindi essere ascritto al Sig. Foti.
5. Va dichiarata ogni estraneità rispetto alla violazione dell'art. 1 CGS poiché la consapevolezza e la volontà di agire in nome della Società (civilisticamente intesa) e in ossequio al principio generale della rappresentanza esclude la volontà di mantenere un comportamento illegittimo e in violazione delle norme del CGS.

I deferiti concludevano per la richiesta di proscioglimento.

il dibattimento

All'odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per Foti Pasquale, inibizione per mesi 4 (quattro);

per la Società Reggina Calcio Spa, ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).

É altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale riportandosi alle memorie difensive, ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti.

I motivi della decisione

La Commissione ritiene che la documentazione resa dalla Procura federale offra ampia e convincente dimostrazione in merito all'attività svolta dal Sig. Foti, in quanto quest'ultimo era inibito allo svolgimento di attività avente rilevanza sportiva, circostanza peraltro che la difesa non ha smentito, limitando l'ambito della trattazione alla mera interpretazione dei contenuti ermeneutici del principio sanzionatorio.

Venendo alla trattazione dei motivi a sostegno della difesa, anzitutto si osserva come vengano precisati ininfluenti termini temporali a discolora, che puntualizzano una ulteriore riduzione della inflitta inibitoria al Sig. Foti sino al 31/10/13. Ma detta riduzione non incide ai fini del periodo concernente i deferiti fatti risalenti a inizio estate 2013, cioè precedentemente e comunque in pendenza di sanzione.

Nel merito, non vengono smentite le attività concernenti le personali trattative di ordine tecnico-economico condotte con gli allenatori Gianluca Atzori e Stefano Vecchi, quanto commentata la ratio sottesa al comportamento del Sig. Foti nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali connesse alla presidenza di una Spa. Secondo la difesa, infatti, il comportamento adottato dal Sig. Foti sarebbe da reputare legittimo poiché non travalicherebbe i limiti della rilevanza sportiva. Ritiene tuttavia la Commissione - anche in onore a un orientamento ormai consolidato - che le trattative svolte dal deferito assumano nella specie rilievo sportivo, integrando perfettamente gli estremi della violazione, il cui scopo è proprio quello di colpire il soggetto tesserato nelle sue funzioni sportive. La scelta dell'allenatore rientra indubbiamente nelle funzioni sportive di un sodalizio e l'accordo economico raggiunto con un tecnico contattato dal Presidente inibito, confluito poi nel contratto di prestazione sportiva depositato in data 01.07.2013 negli uffici della L.N.P. di serie B, è presupposto che avvalora la violazione ancor più ove si consideri che il Presidente ha avuto più di un contatto con i tecnici prescelti e che ogni accadimento è stato ampiamente riportato dagli organi di stampa.

L'inconferente refuso trascritto nella rubrica del deferimento (1° cpv), in ordine all'inesistente accordo intercorso tra il Sig. Foti e l'allenatore Vecchi (in realtà è pacifico che l'intesa venne raggiunta con il tecnico Sig. Atzori), è da superare al pari della impugnata circostanza documentale secondo cui il contratto di prestazione economica con il tecnico Sig. Atzori sia stata effettivamente sottoscritta, per la Società, dal vice Presidente Sig. Remo Giovanni. L'eccepito presupposto documentale, infatti, non è in grado di escludere la responsabilità del Sig. Foti, in quanto fu quest'ultimo a intrattenere personalmente tutte le trattative con i predetti tecnici, partecipando e disponendo direttamente ogni dettaglio dell'accordo.

Infine, la dichiarazione che la difesa richiama come circostanza esimente in favore del Sig. Foti (rilasciata alla Procura federale in data 10/09/13) appare essere una evidente dichiarazione di colpevolezza, laddove si esamini il tenore lessicale della risposta resa al Procuratore ove il medesimo prevenuto, su specifica domanda del Procuratore: "*Ritiene che la scelta dell'allenatore della prima squadra da parte del Presidente sia un'attività rilevante per l'Ordinamento sportivo nazionale o meno?*", risponde testualmente "*Ritengo che la scelta dell'allenatore ovvero del responsabile di un settore della Società, in questo caso tecnico, sia sicuramente rilevante*".

Merita autonoma trattazione l'analisi del cpv 2 del deferimento contestato al Sig. Foti. Sul punto, la Commissione conviene con la tesi prospettata dalla difesa secondo cui al Sig. Foti potrebbero essere ascritte due incolpazioni per il medesimo fatto: in questa sede e in

qualità di concorrente necessario nel procedimento intentato nei confronti dei Signori Atzori e Vecchi presso la Commissione disciplinare del Settore tecnico. La produzione resa all'odierna riunione, attestante che il Sig. Foti, in quel consesso, non sarebbe parte deferita, è irrilevante ai fini dell'odierno deferimento. L'incolpazione infatti è personale, così come la violazione del principio sanzionatorio, per cui, ove la eccitata condotta illegittima fosse sanzionata in quella e in questa sede, si verificherebbe la violazione del principio del *ne bis in idem*. In tal senso la violazione dell'art. 10, comma 1, del CGS non è estensibile al Sig. Foti nella dedotta qualità di "concorrente necessario" in un altro procedimento.

L'art. 1, comma 1, del CGS, quindi, risulta violato in conseguenza del comportamento posto in essere dal Sig. Foti, in relazione al solo cpv 1, proprio perché questi si è reso partecipe di azioni che, investendo la rilevanza sportiva, si pongono in chiaro contrasto ai principi di lealtà e probità. La condotta ascritta al Sig. Foti investe anche la Società Reggina Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del CGS.

In virtù della motivazione resa, la Commissione ritiene opportuno irrogare le sanzioni nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in parziale accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Pasquale Foti, inibizione di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici);
- alla Società Reggina Calcio Spa, l'ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00).

Il Presidente della CDN
Prof. Avv. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 31 marzo 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete